

Bukurie Ozuni

Dai servizi alla società: come la trasformazione dei servizi pubblici ha modellato le aree interne

Le aree interne tra marginalità e strategia nazionale.

Le aree interne, definite come territori rurali e montani, rappresentano un vero e proprio paradosso all'interno dello Stato italiano.¹ Questi territori combinano, da un lato, un'immensa ricchezza culturale e ambientale e, dall'altro, fragilità infrastrutturali e marginalità socio-economiche. Sebbene siano spesso percepiti come periferici, sono strategici per la sostenibilità e la coesione dell'Italia, fornendo servizi ecosistemici essenziali e risorse culturali cruciali per il futuro del Paese.²

La Repubblica italiana si configura come un ordinamento pluralistico e policentrico, in cui Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, definiti "costituenti la Repubblica" dall'art. 114 Cost., riconoscono l'autonomia come principio fondante della propria organizzazione istituzionale.³ Inoltre, il principio di sussidiarietà, introdotto con la riforma del Titolo V nel 2001 (art. 118 Cost.), mira non solo a garantire efficienza amministrativa, ma anche a promuovere la partecipazione democratica, attribuendo le funzioni al livello di governo più vicino ai cittadini e rafforzando così la responsabilizzazione degli enti locali.⁴

Le aree interne evidenziano la "territorializzazione della disuguaglianza", una dinamica analizzata nello sviluppo del *welfare state* e della *governance* territoriale italiana. Questo fenomeno si traduce in un'"asimmetria distributiva", per cui lo Stato sociale, invece di mitigare le disuguaglianze territoriali, spesso le rafforza attraverso accordi istituzionali e la frammentazione fiscale.⁵

Oltre a ciò, le politiche pubbliche hanno teso a riprodurre questi divari strutturali. Di conseguenza, le aree interne affrontano una doppia esclusione: svantaggiate sia dai processi economici di marginalizzazione sia dalle istituzioni incapaci di compensare tali svantaggi, generando una “geografia della cittadinanza sociale” dove i diritti dipendono dal territorio di residenza.⁶

Dal punto di vista costituzionale, l’art. 3, secondo comma, della Costituzione italiana sancisce l’uguaglianza sostanziale, obbligando la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e la dignità individuale. Gli artt. 5 e 119 Cost., invece, inseriscono l’autonomia locale e la solidarietà fiscale nel quadro giuridico dello Stato. Tuttavia, nella realtà, spesso rimangono inattuati nelle aree interne, dove il declino demografico ed economico erode la parità di cittadinanza.⁷

I servizi pubblici sono meccanismi funzionali e costituiscono parte integrante della cittadinanza e dei diritti sociali, definendo il rapporto tra Stato e società e modellando le aspettative, l’identità e la partecipazione dei cittadini.⁸ Inoltre, i servizi pubblici nelle aree interne hanno implicazioni più ampie per la legittimità politica e la coesione sociale. La riduzione dei servizi è correlata alla disaffezione politica, alla sfiducia istituzionale e all’ascesa di movimenti populistici che sfruttano la percezione della negligenza dello Stato.⁹

La trasformazione dei servizi pubblici nelle aree interne attraverso decentramento, liberalizzazione e digitalizzazione costituisce non solo un cambiamento politico, ma anche una ridefinizione del contratto Stato-società. Infatti, il decentramento ha promesso servizi di prossimità e su misura ma, in pratica, ha messo in luce disparità strutturali e fragilità amministrative. R. Bin e G. Pitruzzella sottolineano che i diritti sociali, quali la sanità, l’assistenza sociale e l’istruzione, sono strumenti essenziali per realizzare l’uguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.*, in quanto rimuovono gli ostacoli economici e sociali e garantiscono la dignità della persona.¹⁰ Parimenti, la teoria del federalismo fiscale avverte che, in assenza di un’adeguata perequazione, il decentramento finisce per trasferire gli oneri alle giurisdizioni con risorse inferiori e per aggravare le disuguaglianze.¹¹

Parallelamente, la liberalizzazione, fondata su narrazioni di efficienza concorrenziale, ha mercificato i servizi essenziali, ha emarginato i territori non redditizi e ha trasformato i diritti in diritti differenziati dei consumatori.¹² In questo contesto, anche la digitalizzazione della pubblica amministrazione, espressione del principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*, mira a garantire trasparenza, efficienza e imparzialità a vantaggio della collettività.¹³

Inoltre, le aree interne italiane forniscono servizi ecosistemici vitali come la regolazione delle acque, la conservazione della biodiversità e lo stoccaggio del carbonio, posizionandosi come attori critici nelle agende nazionali ed europee per il clima e la sostenibilità.¹⁴ Eppure, come sottolinea l’Agenzia Europea dell’Ambiente, la sostenibilità ambientale non può essere raggiunta senza affrontare le disuguaglianze sociali e infrastrutturali che minano la resilienza territoriale.¹⁵

In sintesi, l’articolo analizza come la liberalizzazione, la digitalizzazione e il decentramento abbiano trasformato i servizi pubblici, ridefinendo la cittadinanza e la coesione territoriale nelle aree interne. Attraverso un’analisi di diritto costituzionale e pubblico, emerge che tali trasformazioni incidono non solo sulle strutture amministrative, ma plasmano anche la società stessa, ridefinendo l’uguaglianza sostanziale, la coesione comunitaria e la dignità delle persone. Un cambiamento efficace richiede dunque approcci integrati e basati sui diritti, capaci di conciliare decentramento e solidarietà, riforme concorrenziali e universalità, digitalizzazione e inclusione, sviluppo territoriale e sostenibilità ambientale, così da tradurre concretamente i principi costituzionali di uguaglianza, dignità e giustizia intergenerazionale nella vita quotidiana delle comunità locali.

Decentramento e autonomie locali: promesse di prossimità e paradossi di capacità.

Il decentramento in Italia è radicato nell’evoluzione costituzionale e politica del Paese e struttura la *governance* dei servizi pubblici, compresi quelli sanitari e assistenziali, nei diversi territori. In particolare, sebbene l’autonomia comunale fosse già discussa all’epoca dell’unificazione, soltanto con la riforma costituzionale del 2001 (l. n. 3/2001) il decentramento è divenuto un principio costituzionale compiuto, ridefinendo i rapporti Stato-Regione e ampliando le competenze legislative regionali in settori quali la sanità, l’assistenza sociale, i trasporti e lo sviluppo economico locale. In questo quadro, la riforma ha radicato il principio di sussidiarietà nell’art.118 Cost., disponendo che le funzioni amministrative siano attribuite al livello più vicino ai cittadini per garantire prossimità, reattività e partecipazione democratica. Contestualmente, il d.lgs. n. 267/2000 ha consolidato la disciplina sul governo locale, ha riconosciuto i Comuni come “unità fondamentali della Repubblica” (art. 114 Cost.) e ha definito le province e le città metropolitane come livelli intermedi di governo responsabili dell’erogazione coordinata dei servizi.¹⁶

Da un punto di vista teorico, il decentramento è considerato uno strumento capace di rendere le politiche pubbliche più reattive e adattabili ai contesti locali e di rafforzare l'impegno civico. A questo proposito, la teoria della *governance* policentrica evidenzia come gli assetti istituzionali sovrapposti e interconnessi favoriscano l'adattabilità, la responsabilità diffusa e la risoluzione collettiva dei problemi, risultando efficaci in contesti eterogenei.¹⁷

In aggiunta, le evidenze empiriche mostrano che il decentramento, se integrato in strategie di *governance* multilivello e accompagnato dal coinvolgimento attivo delle reti locali, può generare innovazione sociale, creando sistemi di *welfare* più inclusivi e reattivi. Di conseguenza, questo approccio promuove la giustizia territoriale e migliora l'equità distributiva, e contribuisce a ridurre le disuguaglianze.¹⁸

Tuttavia, tali benefici si manifestano in modo diseguale. L'assenza di strumenti legislativi chiari, unita alla frammentazione normativa e all'incertezza sulle attribuzioni, ostacola l'effettiva autonomia regionale, soprattutto nelle regioni con minori capacità amministrative e risorse limitate. Pertanto, il decentramento rischia di diventare un veicolo di marginalizzazione più che di *empowerment*, poiché l'ampliamento delle competenze regionali non è accompagnato da risorse finanziarie e strutturali adeguate. Ne consegue un paradosso: l'autonomia è riconosciuta formalmente ma di fatto priva della capacità di incidere sulle disuguaglianze territoriali e garantire l'uguaglianza sostanziale.¹⁹ Questa debolezza istituzionale ha effetti concreti sulla *governance* territoriale: senza un rafforzamento delle capacità amministrative locali e di un adeguato coordinamento multilivello, il decentramento rischia di produrre frammentazione e accentuare le disuguaglianze, minando l'equità delle politiche pubbliche e la fiducia nelle istituzioni.²⁰

Inoltre, la teoria del federalismo fiscale evidenzia che il decentramento migliora l'efficienza allocativa solo se accompagnato da solidi meccanismi di perequazione, capaci di compensare le differenze nella capacità fiscale locale.²¹ In loro assenza, vi è il rischio di un aggravamento delle disparità territoriali e di una violazione del principio di uguaglianza sostanziale.

D'altra parte, il modello di economia pubblica locale si fonda sull'assunto che i cittadini siano pienamente mobili e scelgano le giurisdizioni con la combinazione di servizi e tassazione più conforme alle loro preferenze. Nondimeno, questa logica del "*voting with their feet*" difficilmente si applica alle aree interne italiane, caratterizzate da invecchiamento demografico, immobilità economica e forte radicamento territoriale.²² Di fatto, l'assenza di reale mobilità intergiurisdizionale

impedisce il funzionamento delle dinamiche concorrenziali previste dal modello, generando carenze strutturali di servizi che tendono a cronicizzarsi.

R. Balduzzi evidenzia che il modello costituzionale italiano di tutela della salute si fonda su principi egualitari e solidaristici e rifiuta la logica precostituzionale che considerava la salute un interesse privato o produttivo, qualificandola invece come un diritto fondamentale radicato nell'uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.) e nella solidarietà (art. 2 Cost.). Questo orientamento ha portato, nel 1978, all'istituzione del SSN come sistema universalistico che supera le esclusioni mutualistiche.²³ Allo stesso modo, A. Pitino sottolinea che l'adattamento del modello Beveridge alla struttura regionale italiana ha creato sia opportunità di risposta territoriale sia rischi di frammentazione, in quanto il decentramento senza garanzie di livelli essenziali uniformi produce disuguaglianze incompatibili con gli impegni costituzionali per la salute come diritto fondamentale e interesse collettivo.²⁴

In definitiva, la letteratura sulla *governance* multilivello sottolinea che un decentramento efficace richiede non solo trasferimenti verticali di competenze, ma anche il coordinamento orizzontale, il rafforzamento istituzionale e un allineamento coerente tra le politiche fiscali, infrastrutturali e sociali. Diversamente, rischia di non raggiungere il suo scopo più profondo: promuovere l'inclusione, la giustizia territoriale e la coesione sociale in Stati complessi come l'Italia.²⁵ Di conseguenza, gli artt. 5, 118 e 119 della Costituzione, che fondano il decentramento sull'autonomia locale e sulla solidarietà fiscale, potrebbero altrimenti rimanere mere aspirazioni prive di concreta attuazione.

Un decentramento efficace deve quindi essere ripensato come un approccio integrato e basato sui diritti, capace di allineare sussidiarietà e solidarietà, autonomia amministrativa e sviluppo delle capacità, diversità regionale e coesione nazionale.

Privatizzazione e mercificazione dei servizi pubblici: tra efficienza concorrenziale e giustizia territoriale.

La privatizzazione in Italia è emersa negli anni '90 non solo come parte di un più ampio processo di ristrutturazione neoliberale, ma anche come risposta alle dinamiche dell'integrazione europea. In particolare, questo processo ha interessato l'intera UE ed è stato fortemente influenzato dal consolidamento del Mercato Unico e dal Trattato di Maastricht del 1992.

Pertanto, la necessità di liberalizzare i settori economici per realizzare il mercato interno e rispettare i criteri di convergenza è stata uno dei principali fattori trainanti delle riforme, più determinante delle stesse retoriche pro-concorrenza.

In questo quadro, le riforme perseguivano un duplice obiettivo: da un lato, ridurre il debito pubblico mediante l'alienazione di asset statali; dall'altro, aprire i settori strategici nazionali alla concorrenza e all'integrazione finanziaria europea, promuovendo così l'efficienza economica attraverso l'esposizione alle forze di mercato.²⁶

A tal fine, la l. n. 481/1995 ha istituito autorità di regolamentazione indipendenti, come ARERA per l'energia e l'ambiente e AGCOM per le comunicazioni, con l'obiettivo di supervisionare le utilities liberalizzate, promuovere competitività ed efficienza e tutelare i consumatori, superando così i precedenti monopoli pubblici.²⁷

Parallelamente, l'apertura alla concorrenza nei settori strategici è stata promossa attraverso importanti riforme legislative importanti. Ad esempio, il d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188, che ha recepito il Primo Pacchetto Ferroviario UE, ha definito il quadro regolatorio per l'apertura del trasporto su rotaia, consentendo l'accesso degli operatori privati alle infrastrutture e introducendo la competizione nei servizi passeggeri e merci, compresa l'alta velocità, fino ad allora gestita in regime di monopolio statale. Inoltre, la Legge Galli (l. n. 36, 5 gennaio 1994) ha riformato la gestione delle risorse idriche mediante l'introduzione del servizio integrato, favorendo la partecipazione di soggetti privati accanto ai gestori pubblici per migliorare l'efficienza complessiva e stimolare nuovi investimenti.²⁸

Tuttavia, queste riforme si basavano sulla teoria della scelta pubblica, secondo cui i monopoli statali generano inefficienza a causa di logiche autoreferenziali e interessi burocratici, ostacolano l'innovazione e impediscono un'allocazione ottimale delle risorse. Al contrario, la concorrenza di mercato, grazie alle pressioni competitive, avrebbe dovuto incentivare l'innovazione, ridurre i costi e garantire una maggiore reattività alle esigenze dei cittadini-utenti, allineando l'offerta di servizi pubblici alle preferenze individuali e alla disponibilità a pagare.²⁹

Eppure, l'idea che la privatizzazione garantisca automaticamente efficienza è stata messa in discussione. In particolare, è stato evidenziato che nei settori caratterizzati da monopolio naturale (come l'acqua, l'elettricità e i trasporti ferroviari) la concorrenza è strutturalmente limitata e la ricerca del profitto può compromettere l'accesso universale e l'equità sociale. In tali casi, afferma, la privatizzazione può portare a fallimenti sistemici, con prestazioni ridotte ed esclusione degli utenti economicamente

più deboli, poiché l'obiettivo di massimizzare i profitti prevale su quello di garantire beni essenziali a tutti.³⁰

Un esempio emblematico è la privatizzazione e liberalizzazione dell'alta velocità ferroviaria in Italia: mentre le linee AV, come Milano-Roma-Napoli, hanno migliorato l'efficienza e ridotto i tempi di viaggio, le linee regionali e locali, cruciali per la mobilità delle aree interne, sono rimaste sottofinanziate e meno servite, aggravando le disuguaglianze spaziali. Di conseguenza, i benefici si sono concentrati nelle province con grandi stazioni multimodali, mentre le aree interne, prive di collegamenti AV diretti o adeguate connessioni regionali adeguate, continuano a subire esclusione infrastrutturale e limitazioni alla mobilità del lavoro, indebolendo la coesione economica e sociale nazionale.³¹

Allo stesso modo, nel settore idrico, la privatizzazione prevista dalla Legge Galli ha suscitato forte opposizione popolare, culminata nel referendum del 12-13 giugno 2011, in cui oltre il 95% dei votanti ha respinto la norma che consentiva la remunerazione del capitale investito nella gestione dell'acqua, riaffermando l'acqua come diritto fondamentale, strettamente connesso alla salute e alla dignità della persona tutelate dall'art. 32 Cost.³² Questo risultato riflette ciò che si definisce un "fallimento del valore pubblico", ovvero una situazione in cui i meccanismi di mercato non riescono a garantire valori fondamentali quali l'equità, la solidarietà e l'accesso universale.³³

Sul piano sociale, la privatizzazione e la liberalizzazione dei servizi essenziali hanno ridefinito profondamente il rapporto tra cittadini e servizi nelle aree interne. Servizi come acqua, energia e trasporti, un tempo concepiti come diritti garantiti dallo Stato, sono stati sempre più gestiti come beni di mercato, con l'accesso determinato dalla redditività, dal reddito individuale e dalla posizione territoriale. In questo senso, è stato evidenziato che nelle aree rurali dell'Unione Europea la povertà energetica e quella legata ai trasporti si combinano, generando un costo della vita più elevato per i residenti e limitando l'accesso ai servizi sanitari, educativi e occupazionali. Questo fenomeno produce una forma di esclusione infrastrutturale e sociale strutturale, che non può essere risolta dai soli meccanismi di mercato.³⁴ Questo processo "ridefinisce lo scopo pubblico", subordinando i beni pubblici alle logiche di mercato, a meno che solidi quadri normativi non ne garantiscano universalità ed equità.³⁵

Di conseguenza, la privatizzazione ha contribuito a generare sentimenti di esclusione e abbandono nelle aree interne, riducendo la fiducia sia negli attori di mercato sia nelle istituzioni pubbliche che hanno promosso tali riforme. Secondo l'OECD Trust Survey di 2024, solo il 36% degli italiani dichiara fiducia nel governo nazionale, valore inferiore alla media OCSE del 39%,

mentre meno di un terzo (31%) si fida del parlamento e solo il 19% dei partiti politici. Inoltre, solo il 22% ritiene di avere voce nelle decisioni governative, un dato che evidenzia un deficit di rappresentanza e indebolisce la cittadinanza sociale, fondata sulla solidarietà e sulla realizzazione dei diritti universali. Questi dati confermano che le decisioni di privatizzazione non sono scelte meramente tecniche o economiche, ma hanno una natura intrinsecamente normativa, poiché determinano la giustizia distributiva, modellano la cittadinanza sociale e ridefiniscono la natura pubblica dei beni essenziali, incidendo direttamente sui principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.³⁶

Infine, se intrapresa senza solide garanzie di servizio universale e meccanismi redistributivi, la privatizzazione dei servizi pubblici rischia di violare gli artt. 3 (uguaglianza) e 32 (salute) Cost., trasformando i servizi essenziali da beni pubblici basati sui diritti in beni di mercato, escludendo i territori economicamente emarginati e minando così la visione costituzionale di uno Stato sociale fondato sulla solidarietà e sulla realizzazione universale dei diritti.

Digitalizzazione e divari tecnologici: cittadinanza digitale, esclusione e inclusione territoriale.

La digitalizzazione costituisce oggi uno dei pilastri fondamentali delle riforme della pubblica amministrazione italiana, in linea con le più ampie strategie europee di modernizzazione amministrativa. Essa non è soltanto un'innovazione tecnologica, ma rappresenta anche un cambiamento strutturale che incide profondamente sull'organizzazione dell'attività amministrativa e sulla disciplina delle procedure, modificando in modo significativo il rapporto tra i cittadini e i servizi pubblici essenziali.³⁷

In tale contesto, si colloca il d.lgs. n. 82/2005, noto come Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che ha istituzionalizzato il diritto dei cittadini di accedere ai servizi, ai dati e ai documenti delle amministrazioni in modalità digitale, formalizzando così il principio del “*digital first*” e introducendo la dimensione digitale come elemento strutturale del diritto amministrativo italiano. Le riforme al CAD, in particolare quelle successive alla l. n. 124/2015 (Riforma Madia), hanno mirato a garantire semplificazione dei procedimenti, trasparenza e piena inclusività, promuovendo un modello di amministrazione più efficiente, aperta e orientata ai cittadini.³⁸

Inoltre, il CAD allinea l'Italia ai principali quadri normativi dell'Unione Europea in materia di *e-government*. La digitalizzazione, infatti, non si

limita a essere un'innovazione tecnologica, bensì rappresenta un cambiamento strutturale che trasforma radicalmente l'organizzazione amministrativa e la disciplina delle procedure, introducendo il principio digitale all'interno del diritto amministrativo. In questa prospettiva, il CAD è coerente con strategie europee come l'Agenda Digitale Europea e il Quadro Europeo di Interoperabilità, che concepiscono la digitalizzazione come strumento per migliorare l'efficienza, garantire trasparenza e rafforzare l'*empowerment* dei cittadini, in linea con l'evoluzione verso modelli di *open government* e di partecipazione attiva.³⁹

Allo stesso tempo, nell'ambito del PNRR, l'Italia si è impegnata a raggiungere la copertura universale della banda larga, riconoscendola come elemento essenziale per la cittadinanza digitale, la modernizzazione economica e la coesione territoriale. In particolare, il Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne (PSNAI) evidenzia che investire nella digitalizzazione di aree periferiche e montane, tramite reti Internet ad alta velocità e 5G, è prioritario per garantire pari opportunità, promuovere lavoro da remoto e istruzione online e favorire l'accesso alla telemedicina, contribuendo così a contrastare lo spopolamento e rafforzare la resilienza economica e sociale.⁴⁰

Nondimeno, nonostante questi ambiziosi quadri politici, persistono significative lacune nell'attuazione. Secondo i dati ISTAT, la quota di famiglie con accesso a Internet nelle regioni meridionali e nelle aree rurali rimane inferiore alla media nazionale, con valori pari al 73,6% in Calabria, al 77,5% in Basilicata e al 78,2% in Puglia, a fronte dell'83,1% a livello nazionale. Questo divario digitale limita fortemente le opportunità di telemedicina, di istruzione a distanza, di partecipazione economica digitale ed *e-government*, ostacolando la realizzazione di una cittadinanza digitale inclusiva.⁴¹

In aggiunta, la digitalizzazione, in assenza di adeguati investimenti infrastrutturali e di iniziative di alfabetizzazione digitale, rischia di generare un "divario crescente" che riproduce e amplifica le disuguaglianze sociali e territoriali negli spazi digitali, creando nuove forme di esclusione invece di favorire l'emancipazione.⁴²

Allo stesso modo, è stato osservato che per colmare i divari digitali non basta garantire l'accesso fisico alle tecnologie, ma è necessaria una combinazione di infrastrutture adeguate, competenze digitali e inclusione sociale. La semplice distribuzione di dispositivi e connessioni non elimina, infatti, le disuguaglianze preesistenti, poiché le persone e le comunità svantaggiate continuano a non trarne benefici significativi in assenza di alfabetizzazione digitale e di contesti sociali favorevoli. Senza un approccio

olistico, la tecnologia tende a funzionare come vettore di stratificazione, riproducendo o persino amplificando le disuguaglianze invece di promuovere equità e inclusione. Ne consegue che l'accesso significativo al digitale richiede l'integrazione di politiche infrastrutturali, educative e sociali, al fine di garantire che l'uso della tecnologia promuova realmente *empowerment* e cittadinanza attiva, piuttosto che rafforzare barriere strutturali.⁴³

L'impatto sociale di questi divari è particolarmente rilevante per le popolazioni anziane con patologie croniche. La mancanza di infrastrutture adeguate e competenze ICT ostacola la telemedicina e il telemonitoraggio, aggravando le disuguaglianze sanitarie, poiché i più fragili restano esclusi dai benefici dell'*e-health*, con ripercussioni negative sulla salute e sulla qualità della vita.⁴⁴

Va aggiunto che i cittadini privi delle competenze necessarie per utilizzare le piattaforme digitali sperimentano un'esclusione simbolica dai processi istituzionali, con ripercussioni sul loro senso di appartenenza, sulla partecipazione civica e sulla capacità di esercitare un ruolo attivo nella vita politica.⁴⁵

Infine, l'inclusione delle reti nella società delle reti non è soltanto una questione infrastrutturale, ma coinvolge anche dimensioni istituzionali e culturali. L'esclusione dalle reti informative e comunicative riduce le opportunità economiche, indebolisce l'impegno civico e isola gli individui dalle strutture che generano significato e valore nella società contemporanea, creando per chi ne resta fuori "distanze infinite" rispetto ai flussi informativi dominanti.⁴⁶

Dal punto di vista della *public governance*, le riforme digitali rischiano di "svuotare i processi" se privilegiano efficienza e riduzione dei costi rispetto a inclusione, realizzazione dei diritti e partecipazione democratica, minando gli scopi sociali che giustificano la digitalizzazione del settore pubblico.⁴⁷

Le implicazioni costituzionali di questi divari digitali sono profonde. Nelle aree interne italiane, i persistenti deficit infrastrutturali e di alfabetizzazione digitale minano l'art. 3 (uguaglianza) e l'art. 21 (libertà di informazione), trasformando l'inclusione digitale da una preferenza politica a un obbligo costituzionale. Garantire quindi un accesso equo alle infrastrutture digitali e alle competenze ICT diventa parte integrante della realizzazione di una cittadinanza equa, della democrazia partecipativa e della coesione territoriale nell'era digitale.

Sostenibilità ambientale e *governance* dei beni comuni.

Le aree interne e montane italiane sono serbatoi di patrimonio culturale e territori caratterizzati da sfide demografiche, e, al contempo, costituiscono ecosistemi fondamentali per la società nazionale, poiché offrono beni ambientali e funzioni ecologiche di importanza strategica. Queste aree garantiscono funzioni vitali quali il sequestro del carbonio, la conservazione della biodiversità, la protezione del suolo e la regolazione delle acque, svolgendo un ruolo insostituibile per la sicurezza idrogeologica, la mitigazione climatica e la qualità complessiva dell'ambiente.⁴⁸

Dal punto di vista normativo, la riforma costituzionale dell'11 febbraio 2022 ha segnato un cambiamento significativo nella Costituzione italiana, modificando gli artt. 9 e 41. L'art. 9, originariamente incentrato sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, è stato ampliato includendo la protezione dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un esplicito riferimento all'interesse delle future generazioni. Contestualmente, l'art. 41 è stato modificato per stabilire che l'iniziativa economica, sia privata sia pubblica, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale né arrecare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Questa riforma indirizza l'economia verso finalità di sostenibilità ambientale e sociale.⁴⁹

Questa riforma risponde all'esigenza di rafforzare la tutela ambientale, già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, conferendole un fondamento testuale tra i principi fondamentali della Repubblica, al pari del diritto alla salute (art. 32 Cost.).⁵⁰ In questo modo, la tutela ambientale è stata inserita tra i principi fondamentali, con un allineamento della normativa nazionale agli obiettivi climatici dell'UE e con l'attribuzione alla protezione delle risorse naturali di uno status giuridico rafforzato all'interno della Carta costituzionale.

In questo quadro, iniziative politiche come la SNAI mirano a integrare in modo sistemico obiettivi ambientali e sviluppo territoriale. La strategia valorizza il capitale territoriale naturale e umano, riconoscendo il ruolo strategico dei servizi ecosistemici (dalla gestione sostenibile delle risorse forestali e idriche alla produzione di energia da fonti rinnovabili) come motori di rigenerazione socio-economica, di adattamento climatico e di resilienza comunitaria.⁵¹ Le aree interne forniscono i cosiddetti "servizi di regolazione", ossia servizi che stabilizzano il clima, i cicli idrologici e le funzioni ecologiche essenziali alla sopravvivenza umana e alla stabilità economica.⁵²

Inoltre, l'Agenzia Europea dell'Ambiente evidenzia che il degrado ambientale e l'esclusione sociale non sono fenomeni separati, ma si

rafforzano reciprocamente, creando cicli di vulnerabilità che minano sia la sostenibilità ambientale sia la coesione sociale. Il *report* sottolinea la necessità di politiche integrate che allineino la gestione ecologica e la sostenibilità socio-economica, al fine di sostenere insieme sistemi umani e ambientali e garantire transizioni giuste, eque e inclusive.⁵³

In questo senso, le politiche ambientali e rurali europee ridefiniscono il ruolo delle comunità locali come custodi di servizi ecosistemici vitali per la strategia climatica europea e la sostenibilità a lungo termine. Tuttavia, il documento evidenzia che, in assenza di adeguati incentivi economici e di un dialogo istituzionale inclusivo, queste misure possono essere percepite come vincoli imposti dall'alto, con il risultato di alimentare frustrazione e sfiducia nei confronti del sistema di governo e di ridurre l'efficacia delle politiche di conservazione e sviluppo territoriale.⁵⁴

D'altra parte, l'abbandono delle aree montane non produce solo effetti demografici, ma comporta anche una perdita significativa delle conoscenze ecologiche tradizionali e dei sistemi comunitari di gestione delle risorse. I profondi cambiamenti socioeconomici e il declino dell'agricoltura hanno indebolito i legami tra la popolazione e l'ambiente, interrompendo la trasmissione intergenerazionale delle pratiche sostenibili di gestione delle foreste e dei pascoli e compromettendo così la capacità di adattamento delle comunità montane di fronte ai cambiamenti climatici, alla volatilità dei mercati e al progressivo spopolamento.⁵⁵

Dal punto di vista teorico, studi recenti sulla *governance* ambientale evidenziano che una gestione efficace delle risorse naturali richiede diversità istituzionale, azioni pubbliche coordinate e l'integrazione delle conoscenze locali. Eppure, queste condizioni risultano spesso assenti a causa della frammentazione delle strutture istituzionali e della limitata capacità amministrativa, il che riduce la possibilità di elaborare modelli inclusivi e integrati per la sostenibilità ambientale e uno sviluppo territoriale equilibrato. Questa problematica si manifesta in modo particolarmente evidente nelle aree interne italiane.⁵⁶

Infine, il concetto di giustizia ambientale evidenzia che la sostenibilità non può essere disgiunta dalla giustizia distributiva, di riconoscimento e procedurale. Un approccio realmente giusto richiede modelli di *governance* capaci di coinvolgere attivamente le comunità emarginate nei processi decisionali e di garantire loro benefici equi dalle politiche ambientali.⁵⁷

Pertanto, il riconoscimento costituzionale della tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 9, in combinato con il mandato dell'art. 3 per l'uguaglianza sostanziale, crea un imperativo legale ed etico per integrare la sostenibilità nella pianificazione dei servizi pubblici e nelle politiche territoriali.

Trascurare la dimensione ambientale non solo mina l'integrità dell'ecosistema, ma aggrava anche le disuguaglianze sociali e territoriali, contraddicendo la visione costituzionale di dignità, solidarietà e giustizia intergenerazionale su cui si fonda la Repubblica italiana.

Considerazioni finali

La trasformazione dei servizi pubblici nelle aree interne italiane attraverso decentramento, privatizzazione e digitalizzazione rivela profonde tensioni strutturali insite nella *governance* contemporanea. Questi processi, infatti, hanno riconfigurato non solo le architetture amministrative, ma anche le esperienze vissute, le identità e le relazioni civiche delle comunità rurali, montane e marginali, ridisegnandone il senso di appartenenza e il rapporto con lo Stato.

In primo luogo, il decentramento, a lungo celebrato per la sua promessa di prossimità, reattività ed *empowerment*, ha prodotto risultati ambivalenti. La teoria del federalismo fiscale avverte che, senza solidi meccanismi di perequazione, il decentramento rischia di radicare le disuguaglianze territoriali, devolvendo responsabilità senza garantire le risorse fiscali necessarie per adempierle efficacemente.⁵⁸ Lo spopolamento e la marginalizzazione riducono la capacità delle comunità locali di tutelare i beni ambientali, mentre l'assenza di servizi essenziali alimenta l'esodo, innescando una spirale negativa che mina la coesione territoriale e nazionale.⁵⁹

In secondo luogo, la privatizzazione, radicata nelle teorie dell'efficienza concorrenziale e nell'economia della scelta pubblica, ha dato luogo a risultati altrettanto contrastanti. Se da un lato la liberalizzazione ha migliorato la fornitura di servizi nelle aree urbane più redditizie, dall'altro ha sistematicamente trascurato i territori interni economicamente svantaggiati. Questo dimostra che i meccanismi concorrenziali non riescono a garantire risultati equi in settori caratterizzati da monopoli naturali, come i trasporti, l'acqua e l'energia.⁶⁰ La diffusa reazione della società contro la privatizzazione dell'acqua, culminata nel referendum del 2011 che ne ha respinto la mercificazione, rivela come i servizi essenziali siano concepiti come diritti piuttosto che merci e come riforme guidate dal profitto minaccino l'etica costituzionale dello Stato sociale.

In terzo luogo, la digitalizzazione è ampiamente celebrata come strumento di trasformazione per superare l'emarginazione geografica e migliorare l'efficienza amministrativa. Tuttavia, senza infrastrutture universali a banda larga e programmi mirati di alfabetizzazione digitale, rischia di riprodurre e

amplificare divari socio-economici esistenti. Inoltre, l'esclusione dalle reti e dalle infrastrutture digitali compromette le opportunità economiche, la partecipazione democratica e la coesione sociale, e causa una disconnessione strutturale nella società della rete.⁶¹

Parallelamente, le aree interne italiane rivestono un ruolo fondamentale per i servizi ecosistemici, le strategie climatiche e la conservazione della biodiversità, come evidenziato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Nondimeno, il persistente spopolamento, la frammentazione della *governance* e l'erosione della gestione tradizionale del territorio minacciano sia l'integrità ecologica sia il benessere umano, e indeboliscono i doveri costituzionali previsti dall'art. 9 Cost. per la protezione del paesaggio e dell'ambiente. Tali dinamiche evidenziano la profonda interdipendenza tra la sostenibilità ecologica e la giustizia sociale territoriale.

Dal punto di vista teorico, prospettive più ampie sottolineano queste intuizioni. La teoria della *governance* policentrica ci ricorda che un'efficace erogazione di servizi pubblici richiede accordi istituzionali adattivi e multilivello che integrino le conoscenze locali con il coordinamento nazionale e la redistribuzione delle risorse.⁶² In aggiunta, il quadro della giustizia ambientale in Italia, evidenzia come la sostenibilità sia inseparabile da equità distributiva, riconoscimento e inclusione procedurale. Infatti, il riconoscimento, il rispetto e il pieno coinvolgimento delle comunità colpite nei processi decisionali ambientali costituiscono non solo obiettivi di legittimità, ma anche condizioni essenziali per costruire un sistema di governo giusto ed efficace, capace di collegare le conoscenze locali alle decisioni istituzionali orientate al futuro.⁶³

Pertanto, per attuare gli impegni costituzionali e promuovere uno sviluppo territoriale inclusivo e resiliente, l'Italia deve: rafforzare i meccanismi di perequazione fiscale, così da garantire ai governi locali risorse adeguate per svolgere in modo efficace le funzioni devolute; introdurre obblighi di servizio universale nei settori liberalizzati, al fine di tutelare i servizi essenziali indipendentemente dalla loro redditività; investire in modo sistematico nelle infrastrutture digitali e nell'alfabetizzazione digitale, considerando l'inclusione digitale non solo un diritto costituzionale, ma anche una strategia di coesione territoriale; porre la sostenibilità ambientale al centro della pianificazione dei servizi pubblici, allineando il governo del territorio alla gestione ecologica e alla giustizia intergenerazionale; promuovere modelli di governo policentrico e partecipativo che permettano alle comunità delle aree interne di co-produrre politiche rispondenti alle loro specificità socioculturali ed ecologiche.

In sintesi, la trasformazione dei servizi pubblici non è un mero esercizio tecnocratico, ma un progetto costituzionale, etico e politico. Solo allineando

le riforme amministrative ai principi di uguaglianza, solidarietà, sostenibilità e inclusione democratica, l'Italia può trasformare le sue aree interne da periferie di abbandono a laboratori di sviluppo territoriale integrato e basato sui diritti.

NOTE

¹ Le “aree interne” italiane sono comuni lontani oltre 20 minuti da scuole secondarie, ospedali e stazioni ferroviarie, spesso con forte invecchiamento demografico (oltre il 30% di over 65 in alcune regioni) e carenze infrastrutturali. Coprono circa il 60% del territorio nazionale (4.261 comuni, 13,5 milioni di abitanti) e sono classificate come intermedie, periferiche o ultraperiferiche in base ai tempi di percorrenza dai servizi.

F. Barca, et al., *Strategia nazionale per le aree interne: Definizione, obiettivi, strumenti e governance*, Ministero dell'economia e delle Finanze - DPS, Materiali UVAL, Issue 31, Rome, 2014, pp. 23-28.

² *Ibid.*, pp. 23-28.

³ R. Bin & G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 241-259.

⁴ *Ibid.*, pp. 241-259.

⁵ M. Ferrera, *The Boundaries of Welfare*, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 198-190.

⁶ R. Bin & G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 241-259.

⁷ *Ibid.*, pp. 241-259.

⁸ P. Starr, *The Meaning of Privatization*, «Yale Law and Policy Review» 6, no. 1, 1987, pp. 6-41.

⁹ Rodríguez-Pose sostiene che la trascuratezza dello sviluppo economico, delle infrastrutture e degli investimenti pubblici nei “luoghi che non contano” alimenti il malcontento e la reazione populista. Sebbene la sua analisi si concentri in senso ampio sulla stagnazione economica e sulla negligenza istituzionale, include implicitamente anche i servizi pubblici tra i deficit infrastrutturali e politici che alimentano il senso di abbandono. A. Rodríguez-Pose, *The Revenge of the Places That Don't Matter (and What to Do About It)*, «Cambridge Journal of Regions, Economy and Society» 11, no. 1, 2018, p. 191.

¹⁰ R. Bin & G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 357-358.

¹¹ W. E. Oates, *An Essay on Fiscal Federalism*, «Journal of Economic Literature», vol. 37, no. 3, 1999, pp. 1127-1129.

¹² J. E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, New York, W.W. Norton, 2002, p. 59.

¹³ R. Bin & G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 264-267.

¹⁴ W. Bätzing, *Die Alpen: Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft*, C. H. Beck, 2015, Munich, p. 142.

¹⁵ European Environment Agency. *Europe's Ecological Backbone*, Copenhagen, EEA, 2010, p. 35.

¹⁶ R. Bin & G. Pitruzzella, *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 436-438.

¹⁷ E. Ostrom, *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*, «*Transnational Corporations Review*» 2, no. 2, 2010, pp. 2-3.

¹⁸ Y. Kazepov, *Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe*, in *Rescaling Social Policies*, Ashgate, 2010, pp. 65-66.

¹⁹ L. Violini, *L'autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost.*, in «*Rivista AIC*», 4/2018, pp. 327-329.

²⁰ Y. Kazepov, *Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe*, in *Rescaling Social Policies*, Ashgate, 2010, pp. 65-66.

²¹ W. E. Oates, *An Essay on Fiscal Federalism*, «*Journal of Economic Literature*», vol. 37, no. 3, 1999, pp. 1122-1127.

²² L'espressione "voting with their feet" (letteralmente "votare con i propri piedi") è utilizzata nella teoria di Ch. Tiebout per descrivere il comportamento dei cittadini che, essendo pienamente mobili, scelgono di trasferirsi nelle giurisdizioni (comuni o aree locali) che offrono il mix di servizi pubblici e tassazione più adatto alle loro preferenze. In pratica, invece di influenzare l'offerta di servizi attraverso il voto politico, le persone esprimono le proprie preferenze trasferendosi fisicamente laddove ritengono che la combinazione tra qualità dei servizi e livello di tassazione sia più conveniente. Secondo Ch. Tiebout, questa mobilità produce un'allocazione efficiente delle risorse pubbliche perché i comuni, per attrarre residenti, sono incentivati a fornire servizi di qualità in linea con le aspettative dei cittadini.

Ch. M. Tiebout, *A Pure Theory of Local Expenditures*, *Journal of Political Economy* 64, no. 5, 1956, pp. 416-424.

²³ R. Balduzzi, *Quasi un editoriale. Dopo 40 anni, verso una destrutturazione del SSN?*, *Corti Supreme e Salute* 3, 2018, 467-469.

²⁴ A. Pitino, *Il regionalismo differenziato e il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia tutela della salute*, «*Corti Supreme e Salute*» 2, 2024, 732-735.

²⁵ Y. Papadopoulos, et al., *Taking Stock of the Multilevel Governance Research Programme: A Systematic Literature Review*, «*Regional & Federal Studies*, advance online publication», 2024, pp. 3-4.

²⁶ J. Clifton, F. Comín, & D. Díaz Fuentes, *Privatization in the European Union: Public Enterprises and Integration*, Dordrecht-Kluwer Academic Publishers, 2005, p. 3.

²⁷ Legge n. 481/1995, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*, *Gazzetta Ufficiale. Suppl. Ord. n. 136*, 18 novembre 1995, art. 1-2.

²⁸ Legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli)*, *Gazzetta Ufficiale*, no. 7 11 gennaio 1994.

²⁹ N. Mercurio & S. G. Medema, *Economics and the Law: From Posner to Postmodernism and Beyond*, 2nd ed, Princeton: Princeton University Press, 2006, pp.163-184.

³⁰ J. E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, New York, W.W. Norton, 2002, pp. 55-59.

³¹ D. Di Matteo, & B. Cardinale, *Impact of high-speed rail on income inequalities in Italy*, «Journal of Transport Geography», 111, 2023, pp. 4-6.

³² Ministero dell'Interno, Risultati Referendum 12-13 giugno 2011.

³³ B. Bozeman, *Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do*, «Public Administration Review» 62, no. 2, 2002, pp. 145-161.

³⁴ S. Livraghi, M. Peretto, D. Papantonis, & M. F. Oprea, *Rethinking Energy-Transport Poverty: An Indicator for Vulnerable Rural EU Regions*, «Sustainability» 17, no. 6, 2025, pp. 1-16.

³⁵ P. Starr, *The Meaning of Privatization*, «Yale Law and Policy Review» 6, no. 1, 1987, pp. 6-41.

³⁶ OECD, *OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – Italy Country Note*, Paris, OECD Publishing, 2024, pp. 2-6.

³⁷ F. Martines, *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, Nuove tecnologie e diritti umani, 2019, p. 146.

³⁸ *Ibid.*, pp. 146-152.

³⁹ *Ibid.*, pp. 146-152.

⁴⁰ Dipartimento per le Politiche di Coesione, *Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI)*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2025, p. 12

⁴¹ ISTAT, *Cittadini e ICT 2021*, Rome, ISTAT, 2023, p. 2.

⁴² J.A.G.M. van Dijk, *The Deepening Divide*, Sage Publications, London, 2006, p. 88.

⁴³ M. Warschauer, *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*, Cambridge, MA, MIT Press, 2004, pp. 6-7.

⁴⁴ M. F. Romano et al., *Is the Digital Divide an Obstacle to e-Health? An Analysis of the Situation in Europe and in Italy*, «Telemedicine and e-Health» 21, no. 1, 2015, pp. 1-3.

⁴⁵ J. A.G.M. van Dijk, *The Deepening Divide*, Sage Publications, London, 2006, p.90.

⁴⁶ M. Castells, *The Rise of the Network Society. Vol. I of The Information Age: Economy, Society, and Culture*, 2nd ed., Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 501-502.

⁴⁷ P. Dunleavy, et al., *Digital Era Governance: IT Corporations, the State and e-Government*, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 26-29, 235-236.

⁴⁸ ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, *Il ruolo, la valorizzazione e il pagamento dei servizi ecosistemici*, Roma, ASviS, 2024, p. 19.

⁴⁹ Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 44, 22 febbraio 2022.

⁵⁰ A. Molfetta, *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, «Rivista AIC» 2, 2023, pp. 223-225.

⁵¹ F. Barca, et al., *Strategia nazionale per le aree interne: Definizione, obiettivi, strumenti e governance*, Ministero DELL'ECONOMIA e delle Finanze – DPS, Materiali UVAL, Issue 31, Rome, 2014, pp. 23-28.

⁵² R. Costanza, et al., *The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital*, «Nature 387», no. 6630, 1997, pp. 253-260.

⁵³ European Environment Agency, *Europe's Ecological Backbone*, EEA, Copenhagen, 2010, pp. 6-35.

⁵⁴ European Parliamentary Research Service, *EU Rural Development Policy: Impact, Challenges and Outlook*, European Parliament, Brussels, July 2021, pp. 2-6.

⁵⁵ S. Notaro, & A. Paletto, *Links between Mountain Communities and Environmental Services in the Italian Alps*, «Sociologia Ruralis» 51, no. 2, 2011, pp. 139-140.

⁵⁶ T. Heikkilä, S. Villamayor-Tomas, & D. Garrick, *Bringing Polycentric Systems into Focus for Environmental Governance*, «Environmental Policy and Governance» 28, no. 4, 2018, pp. 207-211.

⁵⁷ R. Gemmiti, M. R. Prisco, V. S. Sanna, G. Bressan, *Con i piedi nei SIN. Prime evidenze di (in)giustizia ambientale in Italia*, in *La giustizia ambientale in Italia. Diario di una giornata, per parole e immagini*, a cura di R. Gemmiti, M. R. Prisco e D. Festa, Società Geografica Italiana, Roma, 2024, p. 91.

⁵⁸ W. E. Oates, *An Essay on Fiscal Federalism*, «Journal of Economic Literature» 37, no. 3, 1999, pp. 1120-1145.

⁵⁹ A. Golino, & M. Marchetti, *Aree interne: da criticità ad opportunità*, «Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali», no. 13, 2017, pp. 9-12.

⁶⁰ J. E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton, New York, 2002, pp. 59-87.

⁶¹ M. Castells, *The Rise of the Network Society. Vol. I of The Information Age: Economy, Society, and Culture*, 2nd ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, p. 508.

⁶² E. Ostrom, *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*, «Transnational Corporations Review» 2, no. 2, 2010, pp. 6-7.

⁶³ R. Gemmiti, M. R. Prisco, V. S. Sanna, G. Bressan, *Con i piedi nei SIN. Prime evidenze di (in)giustizia ambientale in Italia*, in *La giustizia ambientale in Italia. Diario di una giornata, per parole e immagini*, a cura di R. Gemmiti, M. R. Prisco e D. Festa, Società Geografica Italiana, Roma, 2024, p. 91.

BIBLIOGRAFIA

Barca F., Casavola P., Lucatelli S., *Strategia nazionale per le aree interne: Definizione, obiettivi, strumenti e governance*, Ministero dell'Economia e delle Finanze – DPS, Materiali UVAL, Issue 31, Roma, 2014, pp. 23-28.

Bin R., Pitruzzella G., *Diritto Pubblico*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 241-259, 264-267, 357-358, 436-438.

Bätzing W., *Die Alpen: Geschichte und Zukunft einer europäischen Kulturlandschaft*, C.H. Beck, München, 2015, p. 142.

Bozeman B., *Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do*, in «Public Administration Review», 62/2002, pp. 145-161.

Castells M., *The Rise of the Network Society*. Vol. I of *The Information Age: Economy, Society, and Culture*, 2nd ed., Wiley-Blackwell, Oxford, 2010, pp. 501-502, 508.

Clifton J., Comín F., Díaz Fuentes D., *Privatization in the European Union: Public Enterprises and Integration*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2005, p. 3.

Costanza R., et al., *The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital*, in «Nature», 387/1997, pp. 253-260.

Di Matteo D., Cardinale B., *Impact of high-speed rail on income inequalities in Italy*, in «Journal of Transport Geography», 111/2023, pp. 4-6.

Dipartimento per le Politiche di Coesione, *Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne (PSNAI)*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2025, p. 12.

European Environment Agency, *Europe's Ecological Backbone*, EEA, Copenhagen, 2010, pp. 6-35.

European Parliamentary Research Service, *EU Rural Development Policy: Impact, Challenges and Outlook*, European Parliament, Brussels, July 2021, pp. 2-6.

Ferrera M., *The Boundaries of Welfare*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 198-190.

Gemmiti R., Prisco M.R., Sanna V.S., Bressan G., *Con i piedi nei SIN. Prime evidenze di (in)giustizia ambientale in Italia*, in Gemmiti R., Prisco M.R., Festa D. (a cura di), *La giustizia ambientale in Italia. Diario di una giornata, per parole e immagini*, Società Geografica Italiana, Roma, 2024, p. 91.

Golino A., Marchetti M., *Aree interne: da criticità ad opportunità*, in «Glocale. Rivista molisana di storia e scienze sociali», 13/2017, pp. 9-12.

ISTAT, *Cittadini e ICT 2021*, ISTAT, Roma, 2023, p. 2.

Kazepov Y., *Rescaling Social Policies towards Multilevel Governance in Europe*, in *Rescaling Social Policies*, Ashgate, 2010, pp. 65-66.

Legge 5 gennaio 1994, n. 36, *Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli)*, in Gazzetta Ufficiale, n. 7, 11 gennaio 1994.

Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 44, 22 febbraio 2022.

Legge n. 481/1995, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità*, in G.U. Suppl. Ord. n. 136, 18 novembre 1995, artt. 1-2.

Livraghi S., Peretto M., Papantonis D., Oprea M.F., *Rethinking Energy-Transport Poverty: An Indicator for Vulnerable Rural EU Regions*, in «Sustainability», 17/2025, pp. 1-16.

Martines F., *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in *Nuove tecnologie e diritti umani*, 2019, pp. 146-152.

Mercurio N., Medema S.G., *Economics and the Law: From Posner to Postmodernism and Beyond*, 2nd ed., Princeton University Press, Princeton, 2006, pp. 163-184.

Molfetta A., *L'interesse delle future generazioni oltre la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in «Rivista AIC», 2/2023, pp. 223-225.

Notaro S., Paletto A., *Links between Mountain Communities and Environmental Services in the Italian Alps*, in «Sociologia Ruralis», 51/2011, pp. 139-140.

Oates W.E., *An Essay on Fiscal Federalism*, in «Journal of Economic Literature», 37/1999, pp. 1120-1149.

OECD, *OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – Italy Country Note*, OECD Publishing, Paris, 2024, pp. 2-6.

Ostrom E., *Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems*, in «Transnational Corporations Review», 2/2010, pp. 2-3, 6-7.

Papadopoulos Y., et al., *Taking Stock of the Multilevel Governance Research Programme: A Systematic Literature Review*, in «Regional & Federal Studies», advance online publication, 2024, pp. 3-4.

Pitino A., *Il regionalismo differenziato e il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella materia tutela della salute*, in «Corti Supreme e Salute», 2/2024, pp. 732-735.

Rodriguez-Pose A., *The Revenge of the Places That Don't Matter (and What to Do About It)*, in «Cambridge Journal of Regions, Economy and Society», 11/2018, p. 191.

Romano M.F., et al., *Is the Digital Divide an Obstacle to e-Health? An Analysis of the Situation in Europe and in Italy*, in «Telemedicine and e-Health», 21/2015, pp. 1-3.

Starr P., *The Meaning of Privatization*, in «Yale Law and Policy Review», 6/1987, pp. 6-41.

Stiglitz J.E., *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton, New York, 2002, pp. 55-59, 59-87.

Tiebout Ch.M., *A Pure Theory of Local Expenditures*, in «Journal of Political Economy», 64/1956, pp. 416-424.

Van Dijk J.A.G.M., *The Deepening Divide*, Sage Publications, London, 2006, pp. 88-90.

Violini L., *L'autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost.*, in «Rivista AIC», 4/2018, pp. 327-329.

Warschauer M., *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*, MIT Press, Cambridge (MA), 2004, pp. 6-7.